



CITTA' DI MARTINA FRANCA
Provincia di TARANTO

SETTORE GESTIONE TRIBUTARIE
- Tel 080/4836217 - Fax 080/4836218 - e-mail tributimartina@virgilio.it

COPIA
CONMOPALTO

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO
CONTRODEDUZIONI

per

il COMUNE DI MARTINA FRANCA (C.F. 80006710737), in persona del Commissario Straordinario Dott. Calvosa Sandro, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 2011, in qualità di legale rappresentante del medesimo, elettivamente domiciliato presso la Casa Municipale, Piazza Roma, n. 32

CONTRO

~~_____~~, nato in Martina Franca in data ~~_____~~ ed ivi residente in ~~_____~~ rappresentato e difeso dal Rag. Mariella Francesco presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Martina Franca al Vico III Trieste, n. 3,

nel ricorso avverso

la richiesta di annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. ~~_____~~ del ~~_____~~ per un importo pari a € ~~_____~~, oltre spese ed interessi, notificata dalla Società Concessionaria di Riscossione per il Comune di Martina Franca, SO.G.E.T. S.p.A., in data ~~_____~~ con la quale è stato richiesto il pagamento della TARSU per l'anno 2010, relativamente agli immobili dallo stesso occupato e/o detenuto siti in Martina Franca.

AAAAAAAAAAAA

Si costituisce con il presente atto il Comune di Martina Franca, come sopra rappresentato e difeso, il quale impugna e contesta ogni avverso assunto e dedotto e ne chiede il rigetto con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.

FATTO.

La SO.GE.T. S.p.A., quale Società Concessionaria per il servizio riscossione Tributi del Comune di Martina Franca, ha notificato l'atto di cui in premessa, per il

pagamento della TARSU per l'anno 2010 relativi agli immobili detenuti e/o occupati dall'odierno ricorrente.

Il Sig. [REDACTED] come sopra rappresentato e difeso, chiede con il ricorso presentato a Codesta On.le Commissione Tributaria:

- 1) di pronunciarsi per la nullità dell'atto di pagamento sopra richiamato e di ogni altro presupposto non notificato al ricorrente e dichiarare non dovute le somme con la stesso richiesto;
- 2) di disapplicare atti e deliberazioni assunti illegittimamente dall'ente impositore, in difformità a disposizioni di legge e regolamenti;
- 3) Condanna della SOGET SpA e dell'Ente impositore alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore del difensore costituito.

Preliminarmente è opportuno far rilevare a questa On.le Commissione Tributaria Giudicante come il ricorso prodotto al Comune di Martina Franca in data 22 marzo 2012 ed assunto al protocollo dell'Ufficio tributi al n. 9528, allegato in copia, sia privo della prevista imposta di bollo, con le modalità previste, ai sensi di quanto statuito dal D.P.R. n. 642 del 26/01/1972, così come peraltro ribadito dalla DRE Emilia Romagna con la nota operativa n. 5/2010 del 13 settembre 2010.

In materia di manovra finanziaria e fiscale e di bilancio.

La lettera f) dell'art. 42 del vigente TUEL n. 267/2000, relativo alle competenze dei Consigli Comunali, stabilisce che spetta al Consiglio Comunale la "istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.....".

La lettera e) dell'art. 172 dello stesso TUEL, stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati, tra l'altro, "le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le aliquote d'imposta.....".

Il comma 1 dell'art. 174, della medesima normativa, stabilisce che l'"organo esecutivo predispone lo schema annuale del bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati" (ex art 172 TUEL); il successivo comma 3, dispone che il bilancio annuale di previsione ed i documenti ad esso allegati (ex art. 172 TUEL), è deliberato dall'organo consiliare entro il 31/12. Tale termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno.

Nella pratica, la Giunta Comunale predispone lo schema di bilancio, la manovra finanziaria e fiscale relativa e gli allegati di bilancio; il Consiglio Comunale approva tali documenti o dispone per la loro modifica.

Tali modalità di predisposizione ed approvazione del documento contabile, della manovra finanziaria e fiscale e degli allegati sono ripetuti, obbligatoriamente, per ciascun anno finanziario atteso che ogni anno ha una propria ed esclusiva autonomia.

Come per tutti gli anni, pertanto, anche per l'anno finanziario 2010, tali adempimenti sono stati puntualmente rispettati dal Comune di Martina Franca; la Giunta Comunale

con la delibera n. 198 del 29/06/2010 ha predisposto lo schema di bilancio, la manovra finanziaria e fiscale per l'esercizio finanziario anno 2010 nonché la relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale 2010/2012; il Consiglio Comunale con la delibera n. 25 del 23 luglio 2010, approvava il documento contabile dell'anno 2010 e la connessa manovra finanziaria e fiscale per il medesimo anno 2010 **confermando l'incremento della TARSU nella misura del 70%, per ciascuna categoria, già disposto dall'1/1/2009**, in ossequio al disposto ex art. 61, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, nella parte in cui prescrive la equiparazione costi-ricavi, nonché dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede che, con l'approvazione dello schema di bilancio, devono essere anche approvate per l'esercizio relativo, le tariffe, le aliquote dell'imposta e le eventuali variazioni, così come peraltro già sopra anticipato.

Fatti gli innanzi riportati doverosi, necessari ed opportuni richiami alle disposizioni di legge ed agli atti amministrativi adottati dal Comune di Martina Franca, in piena osservanza di norme giuridiche vincolanti, in ordine alle motivazioni, in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente, si osserva quanto segue.

- A) La Giunta Comunale di Martina Franca, in ossequio alle disposizioni del TUEL, con proprio atto n. 198 del 29 giugno 2010 approvava lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 e la connessa manovra fiscale e tariffaria per il medesimo **anno 2010 disponendo per la conferma**, per l'obbligatoria copertura dei costi di gestione del servizio di nettezza urbana, l'incremento delle aliquote della TARSU nella misura del 70%;
- B) Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 25 del 23 luglio 2010, ha provveduto alla approvazione del bilancio di previsione, esercizio finanziario anno 2010, confermando, per tale anno, l'incremento della TARSU nella misura del 70%;
- C) Con deliberazione della Giunta Comunale, allegata in copia, **n. 256 del 16/09/2010, è stata deliberata la riduzione dell'incremento della TARSU, sempre per l'anno 2009 ed il 2010, nella misura del 50% e non per il 70%, così come in precedenza disposto**, con i deliberati di cui ai precedenti punti A) e B). Con la suddetta deliberazione l'incremento TARSU, disposto nella misura del 70%, successivamente attenuato, **venivano pertanto ripristinate le tariffe già applicate per il 2007/2008/2009**.

I predetti atti (di Giunta Comunale e del Consiglio Comunale) sono validi ed efficaci a tutti gli effetti di legge non essendo mai stati oggetto di impugnativa giurisdizionale e/o amministrativa e costituiscono, **quali unici atti prodromici**, il presupposto giuridico essenziale per l'instaurazione del rapporto tributario, **per l'anno 2010**, tra Comune di Martina Franca e contribuente.

Da questo aumento, al netto degli incrementi di quanto dovuto per aggio ed addizionali, **stabiliti nella misura percentuale normativamente prevista (10% ex ECA e 3% tributo provinciale della tariffa TARSU)**, scaturisce l'importo riportato nel ricorso.

Per quanto sopra, **ai contribuenti nessun avviso di rettifica e/o di liquidazione, così come maldestramente ed erroneamente sostenuto dal ricorrente nel nono**

motivo di ricorso, andava notificato, costituendo la suddetta tassazione "il ruolo dell'anno 2010". Per tale ruolo, come per il ruolo di ciascun anno, quali semplici elenchi dei contribuenti e di carichi fiscali divenuti definitivi, nessuna normativa e/o regolamento prevede l'emissione di avvisi di rettifica e/o di liquidazione non essendoci nulla da rettificare né da liquidare, necessitando solamente di provvedere al pagamento della richiesta scaturente dal ruolo, elaborato e consegnato al Concessionario, nei termini di legge. Da quanto innanzi ne consegue che il Comune ha provveduto ad emettere per il ruolo TARSU dell'anno 2010 esercitando la propria attività di elaborazione del ruolo in modo legittimo entro il termine di scadenza previsto dall'art. 72, D.Lgs. n. 507/93, senza incorrere in decadenza alcuna.

Il ricorrente sostiene, ancora, a sostegno dell'assunto circa la presunta illegittimità della impugnata ingiunzione di pagamento, come la SO.G.E.T. S.p.A non abbia provato di essere titolare di contratto di concessione per il servizio di riscossione dei tributi di competenza del Comune e, pertanto, la mancanza di titolarità della medesima Società Concessionaria alla riscossione ordinaria e coattiva dei tributi di competenza dell'Ente.

A tal proposito, si fa rilevare preliminarmente che la SOGET SpA, già Concessionaria di Stato del servizio di riscossione tributi per la provincia di Taranto, Martina Franca compresa, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 446/1997 e del successivo D.Lgs. n. 46/1999, che hanno modificato il sistema di affidamento e riscossione delle entrate locali, innovando rispetto all'affidamento fino ad allora praticato direttamente dallo Stato, è stata dapprima con delibera consiliare n. 86 del 17/10/2000 (allegata in copia) individuata quale affidataria diretta dell'attività di riscossione TARSU ed ICI per l'anno 2000.

Successivamente tale attività di affidamento è stata prorogata sempre con delibera n. 124 del 30/12/2000 anche per l'anno 2001. Per gli anni successivi la proroga è stata disposta: per l'anno 2002, dal Commissario Straordinario con delibera n. 75 del 31/12/2001, per l'anno 2003, con delibera di giunta comunale n. 12 del 20/01/2003; per l'anno 2004 con delibera di giunta comunale n. 37 del 23/02/2004 e n. 178 del 12/07/2004; per l'anno 2005 con delibera di giunta comunale n. 77 del 24/02/2005; per l'anno 2006 con delibera di giunta comunale n. 333 del 30/12/2005, n. 49 del 27/02/2006 e n. 137 dell'11/05/2006; per l'anno 2007, con delibera di giunta comunale n. 18 dell'8/1/2007 e n. 141 del 26/04/2007.

Per le annualità successive e fino al 31/12/2010, in mancanza della realizzazione della riorganizzazione dell'Ufficio Tributi, come peraltro attestato con delibera di giunta comunale n. 24 del 28/01/2010 (allegata in copia), la SOGET SpA continua a gestire il servizio di riscossione in forza della proroga disposta dalla citata deliberazione di giunta comunale n. 141 del 26/04/2007 (allegata in copia), nonché di quanto previsto dall'art. 3, comma 25, della legge n. 248/2005.

Da ultimo è il caso di evidenziare che la SOGET SpA, continua ad esercitare legittimamente l'attività di riscossione delle entrate tributarie per il Comune di Martina Franca, anche per il 2010, 2011 e fino al 31 maggio 2012, in forza di quanto previsto dal D.L. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011, dal DPCM del

25/03/2011 di proroga al 31/12/2011 del termine dei contratti in corso per l'affidamento delle attività di riscossione dei tributi e delle entrate tributarie.

In ossequio a quanto sopra, il Comune di Martina Franca con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 6/5/2011, ha dato indirizzo al dirigente dell'Ufficio Tributi di prorogare la scadenza dei contratti in essere con la SOGET SpA. Conseguenzialmente ha proceduto alla proroga della convenzione con la citata concessionaria stipulata in data 9/6/2011 (atti allegati in copia).

Con riferimento ai punti 4), 5), 6), 7) e 8) del ricorso, si ribadisce che il recapito dell'ingiunzione di pagamento, avvenuto tramite raccomandata, pone comunque il ricorrente di conoscere appieno il contenuto della pretesa tributaria e, pertanto, la notifica è pienamente valida ed efficace nei confronti del suo destinatario, come peraltro confermato dalla costante e consolidata giurisprudenza.

La procedura di riscossione è stata regolarmente eseguita dalla medesima SOGET SpA, ivi compresa la indicazione dei dati relativi al responsabile del procedimento e di tutto quanto previsto dalle norme vigenti in materia di obbligatoria indicazione dei dati, peraltro tutti debitamente riportati nella ingiunzione di pagamento notificata al ricorrente.

Da quanto sopra esposto e considerato, in conclusione, tenuto conto della piena validità ed efficacia di tutti gli atti adottati, legittima si appalesa la pretesa creditoria dell'ente impositore e, pertanto, il ricorso proposto è da ritenersi totalmente infondato in fatto ed in diritto.

Da quanto sopra esposto e considerato, in conclusione, il ricorso proposto è da ritenersi totalmente infondato in fatto ed in diritto.

Si rassegnano, pertanto, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Commissione Tributaria adita:

- 1) Dichiarare il rigetto del ricorso poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- 2) Condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari in favore del Comune di Martina Franca.

Salvis iuribus.

Martina Franca, 19 Aprile 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maurizia Merico)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Calvosa Sandro)



Allegati all'originale:

- 1) Copia Ricorso

- 2) Copia delibera Giunta Comunale n. 198 del 29/06/2010
- 3) Copia delibera Consiglio Comunale n. 25 del 23/07/2010
- 4) Copia delibera Giunta Comunale n. 256 del 16/09/2010
- 5) Copia delibera Consiglio Comunale n. 86 del 17/10/2000
- 6) Copia delibera Giunta Comunale n. 24 del 28/01/2010
- 7) Copia delibera Giunta Comunale n. 141 del 26/04/2007
- 8) Copia determina dirigenziale n. 52 dell'8/06/2011
- 9) Copia contratto proroga convenzione SOGET SpA del 09/06/2011
- 10) Copia delibera Commissario Straordinario n. 110 del 22/03/2012
- 11) Copia delibera Giunta Comunale n. 178 del 06/05/2011

